



Ministero dell'Istruzione

ISTITUTO COMPRENSIVO SONDRIO "CENTRO"

Via Colombaro 8 – 23100 SONDRIO - Tel. 0342 213520
Cod. Meccanografico SOIC81900B - Cod. Fisc. 93020740143
Codice Univoco per la fatturazione elettronica: UFRC9A

e-mail: soic81900b@istruzione.it – soic81900b@pec.istruzione.it – <https://www.icsondriocentro.edu.it>

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D'ISTITUTO VERBALE DI STIPULA DEFINITIVA

Il giorno **10 marzo 2021** alle ore **9.00** presso l'Istituto Comprensivo Sondrio "Centro"

VISTA l'ipotesi di accordo sottoscritta in data **23 febbraio 2021** relativa alle seguenti materie:

TITOLO I	DISPOSIZIONI GENERALI
TITOLO II	RELAZIONI SINDACALI E DIRITTI SINDACALI
TITOLO III	PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA
TITOLO IV	DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL PERSONALE DOCENTE E ATA
TITOLO V	ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
TITOLO VI	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO
TITOLO VII	NORME TRANSITORIE E FINALI

VISTO il verbale dei Revisori dei Conti n. 2021/002 in data 03.03.2021 con il quale viene certificata la compatibilità finanziaria dell'Ipotesi di Contratto Integrativo di Istituto;

SONO PRESENTI:

PER LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA

Il Dirigente Scolastico OMBRETTA MEAGO

PER LA DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE

la componente della DELLA BOSCA LARA
RSU

Il rappresentante delle Organizzazioni Sindacali	CISL SCUOLA	BAGIOTTI GIOVANNA
	FLC / CGIL	<i>assente</i>
	SNALS/CONFSAL	TAMPALINI GIOVANNA
	UIL SCUOLA	<i>assente</i>
	GILDA SCUOLA	<i>assente</i>

TITOLO PRIMO - DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 - Finalità, campo di applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente Contratto Integrativo è finalizzato al conseguimento di risultati di qualità, efficacia ed efficienza nell'erogazione del servizio scolastico mediante una organizzazione del lavoro del personale docente ed ATA dell'istituto basata sulla partecipazione e sulla valorizzazione delle competenze professionali. L'accordo intende incrementare la qualità del servizio, sostenendo i processi innovativi in atto e garantendo l'informazione più ampia ed il rispetto dei diritti di tutti i lavoratori dell'istituzione scolastica.
2. Il presente Contratto Integrativo, sottoscritto tra il Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo Sondrio Centro e la delegazione sindacale, si applica a tutto il personale docente ed ATA in servizio nell'Istituto.
3. Gli effetti hanno validità con decorrenza dal giorno della sottoscrizione e producono i loro effetti fino alla stipula di un nuovo contratto.
4. Il presente contratto ha durata triennale (2018/2021) e si riferisce a tutte le materie indicate nell'art.22 comma 4 lettera c) del CCNL 2016/18 in coerenza con le scelte operate dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d'Istituto all'atto dell'elaborazione del PTOF. Ai sensi dell'art.7 del CCNL 2016/18 di comparto all'inizio del nuovo anno scolastico la RSU potrà richiedere la negoziazione dei criteri di ripartizione delle risorse. In caso contrario, conserva la validità fino alla sottoscrizione di un successivo accordo decentrato. Resta comunque salva la possibilità di modifiche e/o integrazioni a seguito di innovazioni legislative e/o contrattuali.
5. Il testo del contratto di istituto viene inviato dal Dirigente scolastico, entro dieci giorni:
6. al Collegio dei Revisori per il controllo di legalità finanziaria accompagnato da una propria relazione e da una relazione tecnico- finanziaria redatta dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA);
7. al Dipartimento della Funzione pubblica;
8. alla Ragioneria Generale dello Stato.
9. Qualora il Collegio dei Revisori certifichi la non compatibilità dei costi o la presenza di clausole contenenti oneri non previsti nella contrattazione, il dirigente comunica tempestivamente tali rilievi alle organizzazioni sindacali ai fini della riapertura della contrattazione.
10. Trascorsi 15 giorni, senza che siano comunicati rilievi da parte dei sopracitati soggetti, il Contratto diviene efficace ed esecutivo.

Art.2 - Procedure di raffreddamento, conciliazione ed interpretazione autentica

1. In caso di controversia sull'interpretazione e/o sull'applicazione del presente contratto, le parti si incontrano entro 10 giorni dalla richiesta di cui al successivo comma 2 presso la sede della scuola per definire consensualmente il significato della clausola contestata.
2. Allo scopo di cui al precedente comma 1, la richiesta deve essere presentata in forma scritta su iniziativa di una delle parti contraenti e deve contenere una sintetica descrizione dei fatti. La procedura si deve concludere entro quindici giorni.
3. L'eventuale accordo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza contrattuale.

Art. 3 – Tempi, modalità e procedura di verifica di attuazione del contratto

La verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto ha luogo in occasione di una seduta a ciò espressamente dedicata da tenersi entro l'ultimo giorno dell'anno scolastico di riferimento.

TITOLO SECONDO - RELAZIONI SINDACALI E DIRITTI SINDACALI

Art. 4 - Bachecca sindacale e documentazione

1. Il Dirigente Scolastico assicura la predisposizione per ogni plesso dell'istituzione scolastica di una bacheca riservata all'esposizione di materiale inerente l'attività della RSU, in collocazione idonea e concordata con la RSU stessa e precisamente:
 - nella sede centrale all'esterno dell'aula insegnanti;
 - nella bacheca digitale sul sito della scuola;

- nell'atrio di ciascun plesso dell'istituto;
- 2. La RSU ha diritto di affiggere, nelle suddette bacheche, materiale di interesse sindacale e del lavoro, in conformità alla legge sulla stampa e senza preventiva autorizzazione del Dirigente Scolastico. Anche la sostituzione ed eliminazione del materiale esposto è di esclusiva competenza della RSU.
- 3. Ogni documento affisso alla bacheca di cui al comma 1 deve essere chiaramente firmato dalla persona che lo affigge, ai fini dell'assunzione della responsabilità legale.
- 4. Il Dirigente Scolastico assicura la tempestiva trasmissione del materiale indirizzato alla RSU ed inviato per posta, per e-mail, ecc.
- 5. Stampati e documenti da esporre nelle bacheche possono essere inviati anche direttamente dalle OO.SS. di livello provinciale e/o regionale e/o nazionale e affissi alla specifica bacheca sindacale.

Art. 5 - Permessi sindacali

1. Per lo svolgimento delle proprie funzioni sindacali, sia di scuola sia esterne, la RSU si avvale di permessi sindacali, nei limiti complessivi individuali e con le modalità previste dalla normativa vigente e segnatamente dagli artt. 8 – 9 -10 del CCNQ del 7 agosto 1998 e dal CCNQ 04/12/2017 CCNL.
2. La fruizione dei permessi sindacali è comunicata formalmente al Dirigente Scolastico dalle Segreterie Provinciali e/o Regionali delle OO.SS. e dalla RSU di scuola tramite atto scritto, unico adempimento da assolvere con un preavviso di almeno 5 giorni.
3. Il contingente dei permessi di spettanza alla RSU è gestito autonomamente dalla RSU nel rispetto del tetto massimo attribuito, che si calcola moltiplicando 25 minuti e 30 secondi per il numero di dipendenti a tempo indeterminato. Il calcolo del monte ore spettante viene effettuato, all'inizio dell'anno scolastico, dal Dirigente che lo comunica alla RSU medesima.

Art. 6 - Agibilità sindacale

1. Alla RSU ed ai Dirigenti Sindacali Territoriali è consentito di comunicare con il personale per motivi di carattere sindacale, purché non sia pregiudicata la normale attività lavorativa.
2. La comunicazione interna può avvenire per via orale o mediante scritti e stampati, sia consegnati dalla RSU e dai Dirigenti Sindacali Territoriali ad personam, sia messi a disposizione dei lavoratori interessati, ad es. in sala docenti o in segreteria.
3. Alla RSU, previa richiesta, è consentito l'uso gratuito del telefono fisso, della fotocopiatrice, nonché l'uso del personal computer con accesso ad internet (pc collocato nell'aula docenti Scuola Primaria "Quadrio") oltre che di tutti gli strumenti ed attrezzature presenti nella scuola, senza per questo impedire il regolare svolgimento delle attività scolastiche.

Art. 7 - Trasparenza amministrativa – informazione

Copia dei prospetti analitici relativi alla ripartizione ed attribuzione del F.I.S. viene consegnata alla RSU, nell'ambito dei diritti all'informazione ai sensi dell'art.5 CCNL 2016/18. Sarà compito e responsabilità della RSU medesima curarne l'eventuale diffusione, nel rispetto della tutela della riservatezza.

Art. 8 - Patrocinio e diritto di accesso agli atti

1. La RSU e i Sindacati territoriali hanno diritto di accesso agli atti della scuola sulle materie di informazione preventiva e successiva.
2. Il rilascio di copia degli atti avviene, di norma, entro cinque giorni dalla richiesta, con gli oneri previsti dalla vigente normativa.

Art. 9 - Assemblee sindacali

1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'articolo 23 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018, cui si rinvia integralmente.
2. La RSU, congiuntamente, può indire assemblee sindacali in orario di lavoro e fuori orario di lavoro. Le assemblee possono, altresì, essere indette dalla RSU, congiuntamente con una o più organizzazioni sindacali rappresentative del comparto, ai sensi del CCNQ 04/12/2017.
3. Non possono essere svolte assemblee sindacali in ore concomitanti con lo svolgimento degli esami e degli scrutini finali.
4. Le assemblee sindacali non possono superare il numero di due al mese, indipendentemente dal fatto che siano indette per tutto il personale scolastico o per ciascuna categoria di personale (docenti o a.t.a).
5. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS. rappresentative) deve essere inoltrata al dirigente con almeno sei giorni di anticipo. Ricevuta la richiesta, il dirigente informa gli

altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro due giorni a loro volta richiedere l'assemblea per la stessa data ed ora.

6. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale intervento di persone esterne alla scuola.
7. La comunicazione, relativa all'indizione dell'assemblea, deve essere trasmessa dal Dirigente Scolastico a tutto il personale interessato entro il giorno successivo in cui è pervenuta, per consentire a tutti di esprimere la propria adesione.
8. L'adesione va espressa con almeno tre giorni lavorativi di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l'obbligo di rispettare il normale orario di lavoro. La dichiarazione è irrevocabile.
9. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere il lavoro alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza.
10. Nelle assemblee in cui è coinvolto anche il personale ATA, se l'adesione è totale per quest'ultimo e non per i docenti, si assicurano i servizi essenziali come segue:
 - a. **se le lezioni sono sospese in tutte le classi** si prevede la permanenza in servizio di 1 unità di assistente amministrativo e di n.1 unità di collaboratore scolastico nella sede, nessuno negli altri plessi;
 - b. **se non vi è sospensione delle lezioni in tutte le classi** si prevede la permanenza in servizio di n. 2 unità di assistente amministrativo in sede e di almeno n. 2 collaboratori scolastici in sede e di n. 1 collaboratore in ciascuno degli altri plessi, per quanto riguarda la vigilanza agli ingressi.
11. Il Dirigente Scolastico nell'individuazione del personale obbligato al servizio verifica prioritariamente la disponibilità dei singoli e, se non sufficiente, segue il criterio della rotazione in ordine alfabetico escludendo eventualmente chi già individuato nel corso dell'anno scolastico corrente.

Art. 10 – Referendum

1. Prima della stipula del Contratto Integrativo d'istituto, la RSU può indire il referendum tra tutti i dipendenti della istituzione scolastica.
2. Le modalità per l'effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU. Il dirigente assicura il necessario supporto materiale ed organizzativo.

Art. 11 - Criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché garanzia dei servizi pubblici essenziali e dei contingenti di personale per garantire le prestazioni indispensabili

1. Nell'ambito dei servizi pubblici essenziali, come definiti dalla Legge 146/1990 e successive modifiche e dall'Accordo Nazionale sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e di conciliazione in caso di sciopero nel Comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto dall'ARAN e delle OO.SS., con riferimento alla istituzione scolastica, sono da considerare prestazioni indispensabili i seguenti servizi:
 - a1) attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali nonché degli esami di idoneità;
 - a2) vigilanza sui minori durante i servizi di refezione, ove funzionanti, nei casi in cui non sia possibile una adeguata sostituzione del servizio;
 - b1) raccolta, allontanamento e smaltimento dei rifiuti tossici, nocivi e radioattivi;
 - c1) vigilanza degli impianti e delle apparecchiature, laddove l'interruzione del funzionamento comporti danni alle persone o alle apparecchiature stesse;
 - d1) adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il periodo di tempo strettamente necessario in base alla organizzazione della scuola, ivi compreso il versamento dei contributi previdenziali ed i connessi adempimenti.
2. Al fine di garantire le prestazioni indispensabili, di cui al comma 1 del presente articolo, vengono individuati i seguenti contingenti di personale:
 - per le attività di cui al punto a1)
 - o tutti i docenti coinvolti nello scrutinio, negli esami finali e negli esami di idoneità;
 - o nr. 1 assistente amministrativo;
 - o nr. 1 assistente tecnico;
 - o nr. 1 collaboratore scolastico per ciascun plesso dove si svolgono gli scrutini o gli esami finali o gli esami di idoneità, per l'apertura/chiusura della scuola e la vigilanza dell'ingresso.
 - per le attività di cui al punto a2):
 - o nr. 1 collaboratore scolastico per ciascun plesso ove funzionante il servizio

- per le attività di cui al punto b1):
 - o nr. 1 collaboratore scolastico ai soli fini dell'accesso ai locali;
 - per le attività di cui al punto c1):
 - o nr. 1 assistente tecnico in rapporto alle specifiche aree di competenza
 - o nr. 1 collaboratore scolastico per le eventuali attività connesse
 - per le attività di cui al punto d1):
 - o Direttore dei servizi generali ed amministrativi;
 - o nr. 1 assistente amministrativo.
3. In considerazione della peculiarità dei servizi resi nel settore scolastico, i tempi e la durata delle azioni di sciopero nell'Istituzione scolastica coincidenti con le operazioni di scrutinio sono così disciplinate: gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l'effettuazione degli scrutini finali non devono differirne la conclusione nei soli casi in cui il compimento dell'attività valutativa sia propedeutico allo svolgimento degli esami conclusivi dei cicli di istruzione; negli altri casi i predetti scioperi non devono comunque comportare un differimento delle operazioni di scrutinio superiore a cinque giorni rispetto alla scadenza programmata della conclusione.
- Ai sensi dell'art.10, comma 6, lettera a) dell'Accordo Nazionale gli scioperi non potranno superare, nell'anno scolastico, il limite di 40 ore individuali (8 giorni) nelle scuole dell'infanzia e primaria e il limite di 60 ore individuali (12 giorni) nella scuola secondaria di I e di II grado, garantendo comunque, da parte del singolo docente, l'erogazione di un monte ore non inferiore al 90% dell'orario complessivo di ciascuna classe.
4. In coerenza con le indicazioni del Protocollo di Intesa stipulato presso l'Istituzione scolastica in data 08.02.2021 con le OOSS rappresentative di comparto, i lavoratori interessati a garantire le prestazioni indispensabili sono individuati secondo i seguenti criteri generali:
- a) disponibilità da parte del personale che ha dichiarato la non adesione allo sciopero;
 - b) rotazione in ordine alfabetico escludendo eventualmente chi già individuato nell'ultimo triennio.
5. In occasione dello sciopero, il Dirigente scolastico invita in forma scritta (o per e-mail) il personale a comunicare, sempre in forma scritta, entro il quarto giorno dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero, la propria intenzione di aderire, non aderire o di non aver maturato ancora la propria decisione al riguardo.
- Il dirigente scolastico, in occasione di ciascuno sciopero, individua, anche sulla base della comunicazione resa dal personale, i nominativi del personale in servizio presso l'istituzione scolastica da includere nei contingenti minimi, tenuto alle prestazioni indispensabili per garantire la continuità delle stesse.
- I nominativi inclusi nei contingenti sono comunicati ai singoli interessati cinque giorni prima dell'effettuazione dello sciopero. Il soggetto individuato ha il diritto di ribadire, entro il giorno successivo alla ricezione della predetta comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero già manifestata, chiedendo la conseguente sostituzione che è accordata solo nel caso sia possibile. L'eventuale sostituzione è comunicata agli interessati entro le successive 24 ore.
- I dati relativi all'adesione allo sciopero dopo la sua effettuazione saranno resi pubblici sul sito web dell'istituzione scolastica; sarà inoltre comunicata al Ministero dell'Istruzione la chiusura totale o parziale dell'istituzione scolastica, qualora avvenuta, espressa in numeri relativi ai plessi e alle classi.
6. Il Dirigente scolastico comunica alle famiglie, almeno cinque giorni prima dello sciopero, le seguenti informazioni per consentire alle stesse la valutazione della possibile incidenza dello sciopero sul funzionamento dell'istituzione scolastica:
- indicazione delle OO.SS. che hanno proclamato lo sciopero;
 - le motivazioni poste alla base della vertenza;
 - i dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale;
 - le % di voti ottenuti dalle stesse OO.SS. in occasione delle ultime elezioni RSU nella scuola;
 - le % di adesione registrate, a livello di scuola, agli scioperi proclamati nell'anno scolastico e in quello precedente, con indicazione delle sigle sindacali che vi hanno aderito;
 - l'elenco dei servizi che saranno comunque garantiti;
 - l'elenco dei servizi di cui si prevede l'erogazione sulla base delle comunicazioni rese dal personale.
7. Il personale della scuola che non aderisce allo sciopero sarà presente in servizio secondo il turno di lavoro previsto in quella giornata. In caso di riorganizzazione dell'orario scolastico, il personale seguirà le indicazioni fornite dal dirigente scolastico o dal suo sostituto. In nessun caso il personale potrà sostituire colleghi assenti per sciopero. In caso di necessità dovrà assicurare la vigilanza ai minori non custoditi presenti nella sede.

Il personale che non aderisce allo sciopero in servizio in plessi o sedi diverse da quella principale, ubicate nello stesso comune, in caso di impossibilità ad accedere ai locali della sede di servizio, per lo sciopero del personale addetto all'apertura della sede, si recherà nella sede principale per attestare la sua presenza in servizio e restare a disposizione per tutta la durata del suo orario di servizio per eventuali necessità di sostituzione del personale assente per motivi diversi dallo sciopero.

Il personale che non aderisce allo sciopero in servizio in plessi o sedi ubicate in comune diverso da quello della sede principale, in caso di impossibilità ad accedere ai locali della sede di servizio, per lo sciopero del personale addetto all'apertura, comunicherà immediatamente con fonogramma agli uffici della sede centrale l'impedimento alla prestazione lavorativa e potrà ritenersi libero da altri impegni.

Art. 12 - Sistema delle relazioni sindacali di istituto

1. Il sistema delle relazioni sindacali è lo strumento per costruire relazioni stabili tra l'Amministrazione ed i soggetti sindacali, improntate alla partecipazione attiva e consapevole, alla correttezza e trasparenza dei comportamenti, al dialogo costruttivo, alla reciproca considerazione dei rispettivi diritti ed obblighi, nonché alla prevenzione ed alla risoluzione dei conflitti.
2. La partecipazione è finalizzata ad instaurare forme costruttive di dialogo tra le parti, su atti e decisioni di valenza generale, in materia di organizzazione o aventi riflessi sul rapporto di lavoro ovvero a garantire adeguati diritti di informazione sugli stessi.
3. Il sistema delle relazioni sindacali di istituto, a norma dell'art.22 del CCNL 2016/18 prevede i seguenti istituti:
 - a) Informazione (art.22 comma 9 lettera b);
 - b) Confronto (art.22 comma 8 lettera b);
 - c) Contrattazione integrativa (art.22 comma 4 lettera c).
4. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, senza oneri per l'Amministrazione.

Art. 13 - Materie oggetto di informazione

1. L'informazione è disciplinata dall'art. 5 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.
2. Fermi restando gli obblighi in materia di trasparenza previsti dalle disposizioni di legge vigenti e dal CCNL 2016/18, l'informazione consiste nella trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, da parte del Dirigente Scolastico, ai soggetti sindacali al fine di consentire loro di prendere conoscenza delle questioni inerenti alle materie di confronto e di contrattazione.
Sono oggetto di informazione, a livello di istituto, oltre agli esiti del confronto e della contrattazione integrativa:
 - a. la proposta di formazione delle classi e degli organici (art. 22 c. 9 lett. b1);
 - b. i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei (art. 22 c. 9 lett. b2).
3. Il Dirigente Scolastico fornisce alla RSU l'informazione in ottemperanza a quanto previsto dal CCNL 2016/18 in tempi congrui rispetto alle operazioni propedeutiche all'avvio dell'inizio dell'anno scolastico. In particolare, la documentazione contenente tutti gli elementi necessari a svolgere la contrattazione decentrata, sarà consegnata nei tempi il più rapidamente possibile.

Art. 14 - Materie oggetto di confronto

1. Il confronto è disciplinato dall'art. 6 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di confronto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d'Istituto (art. 22 c. 8 lett. b1);
 - i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA (art. 22 c. 8 lett. b2);
 - i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento (art. 22 c. 8 lett. b3);
 - promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out (art. 22 c. 8 lett. b4).
3. Il confronto si avvia mediante la trasmissione alla RSU degli elementi conoscitivi sulle misure da adottare. Il confronto è attivato qualora, entro 5 giorni dalla trasmissione delle informazioni, venga richiesto dalla

RSU o dalle OO.SS. firmatarie del CCNL 2016/18. L'incontro può essere, altresì, proposto dal Dirigente Scolastico contestualmente all'invio delle informazioni.

4. Il calendario degli incontri di confronto non può protrarsi oltre quindici giorni.
5. Al termine del confronto viene redatta una sintesi dei lavori, con esplicitazione delle posizioni emerse.
6. Il confronto è stato effettuato in data 19.10.2018 e di esso è stato redatto apposito verbale.

Art. 15 - Materie oggetto di contrattazione di istituto

1. La contrattazione collettiva integrativa d'istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative.
2. La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell'istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui al successivo art. 51 e più in generale all'articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001.
3. Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - l'attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 22 c. 4 lett. c1);
 - i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto (art. 22 c. 4 lett. c2);
 - i criteri per l'attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative all'alternanza scuola-lavoro e delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale (art. 22 c. 4 lett. c3);
 - i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell'art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015 (art. 22 c. 4 lett. c4);
 - i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990 (art. 22 c. 4 lett. c5);
 - i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (art. 22 c. 4 lett. c6);
 - i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti (art. 22 c. 4 lett. c7);
 - i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione) (art. 22 c. 4 lett. c8);
 - i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica (art. 22 c. 4 lett. c9).
4. Il Dirigente Scolastico provvede a convocare la RSU e le Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL con un preavviso di almeno 5 giorni.
5. Gli incontri sono convocati di intesa tra il Dirigente Scolastico e la RSU.
6. Il Dirigente Scolastico e la RSU possono chiedere il rinvio della trattativa con l'obbligo di aggiornarla nel più breve tempo possibile, qualora nel corso della contrattazione emerga la necessità di approfondimento delle materie oggetto di contrattazione.
7. Il testo definitivo dell'accordo viene pubblicato sul sito dell'istituzione scolastica entro cinque giorni dalla firma. Le parti, comunque, hanno facoltà, all'atto della sottoscrizione, di apporre dichiarazioni a verbale, che sono da ritenersi parti integranti del testo contrattuale.

Art. 16 - La comunità educante

1. La scuola è una comunità educante di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, improntata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa, ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno ed il recupero delle situazioni di svantaggio.
2. Appartengono alla comunità educante il Dirigente Scolastico, il personale docente ed educativo, il Dsga ed il personale ATA, nonché le famiglie, gli alunni e gli studenti che partecipano alla comunità nell'ambito degli organi collegiali previsti dal D. Lgs. 297/94.

TITOLO TERZO – PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 17 – Collaborazioni plurime del personale docente

1. Il dirigente può avvalersi della collaborazione di docenti di altre scuole – che a ciò si siano dichiarati disponibili – secondo quanto previsto dall'art. 35 del CCNL del comparto scuola 2006-2009.
2. Per i relativi compensi si utilizzano i fondi a disposizione dell'istituzione scolastica che conferisce l'incarico.

Art. 18 – Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) e collaborazioni plurime del personale ATA

1. In caso di necessità o di esigenze imprevedute e non programmabili, il dirigente – sentito il DSGA – può disporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, costituenti lavoro straordinario, oltre l'orario d'obbligo sulla base della disponibilità espressa dal personale medesimo.
2. Nell'individuazione dell'unità di personale il Dirigente tiene conto, in ordine di priorità, dei seguenti criteri:
 - a. disponibilità espressa dal personale
 - b. sede ove va effettuata la prestazione aggiuntiva
 - c. specifica professionalità, nel caso sia richiesta
 - d. graduatoria interna.
3. Si riconosce l'intensificazione del lavoro al personale utilizzato a scavalco su due plessi anche di ordine di scuola diverso.
4. Il dirigente può disporre, inoltre, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse.
5. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico.
6. Per particolari attività il dirigente – sentito il DSGA – può assegnare incarichi a personale ATA di altra istituzione scolastica, avvalendosi dell'istituto delle collaborazioni plurime, a norma dell'articolo 57 del CCNL del comparto scuola 2006-2009. Le prestazioni del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di altra scuola vengono remunerate con i fondi a disposizione dell'istituzione scolastica presso cui sono effettuate tali attività.

TITOLO QUARTO – DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art.19 - Incontro di inizio anno con il personale ATA

1. In seguito alla determinazione del piano dell'offerta formativa, il Dirigente Scolastico, d'intesa con il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, all'inizio dell'anno scolastico convoca l'assemblea di tutto il personale ATA, al fine di valorizzare la specificità del personale stesso (art. 33 CCNL 2016/2018) e acquisire pareri e proposte in merito a:
 - a) criteri per la determinazione e distribuzione dei carichi di lavoro del personale, compreso quello dichiarato inidoneo allo svolgimento delle proprie funzioni per motivi di salute;
 - b) articolazione dell'orario di lavoro;
 - c) disponibilità del personale ad effettuare prestazioni aggiuntive all'interno dell'orario ordinario di lavoro da retribuire con il fondo d'istituto;
 - d) disponibilità del personale a svolgere incarichi specifici ai sensi dell'art. 47 del CCNL 2006/2009;
 - e) disponibilità del personale ad effettuare prestazioni aggiuntive oltre l'orario ordinario di lavoro per progetti del PTOF e attività deliberate, con turnazione tra i disponibili;
 - f) individuazione di un rappresentante del personale ATA, anche sulla base di quanto definiti nell'incontro, da parte del Dirigente Scolastico per la partecipazione ai lavori delle commissioni o dei comitati per le visite ed i viaggi di istruzione, per l'assistenza agli alunni con disabilità, per la sicurezza, nonché all'elaborazione del PEI ai sensi dell'articolo 7 comma 2 lettera a) del D.lgs. n. 66 del 2017. Ciò, per ampliare e valorizzare la partecipazione del personale ATA alle attività della "comunità educante".

2. Il DSGA o persona individuata all'apertura della seduta, redige il verbale dell'assemblea e formula al Dirigente Scolastico una proposta del Piano annuale delle attività relativo all'organizzazione dei servizi del personale ATA.

Art. 20 – Utilizzo del personale ATA nel caso di elezioni (politiche/amministrative/europee)

1. Nel caso in cui singoli plessi dell'istituto siano sede di elezioni, il personale ivi impiegato potrà assolvere ai propri obblighi di servizio secondo le seguenti modalità:
 - cambio sede di servizio;
 - utilizzo giorni di ferie/recupero solo nel caso in cui non vi siano esigenze di servizio o necessità di sostituzione di personale assente nei plessi.

Art. 21 - Riduzione dell'orario di lavoro a 35 ore settimanali e flessibilità oraria

1. Considerato che la scuola è strutturata, sia per attività didattiche sia per attività finalizzate all'ampliamento dei servizi all'utenza, con un orario del servizio giornaliero superiore alle dieci ore per più di tre giorni alla settimana, ai sensi dell'art. 55 del CCNL 29.11.2007 e della sequenza contrattuale del 25.7.2008, è attivata la riduzione dell'orario di lavoro a 35 ore, fino al termine dell'attività didattica (30 giugno). La riduzione opera in relazione agli orari di servizio del personale e delle esigenze dei plessi scolastici prestando 7 ore per 5 giorni settimanali e riducendo o posticipando di 30 minuti la prestazione in caso di orario prestato su 6 giorni.
Usufruiranno nel corrente a.s. della riduzione dell'orario di lavoro a 35 ore settimanali n. 5 unità di Collaboratori Scolastici assegnati al plesso della Scuola Primaria "F.S. Quadrio".
2. E'escluso il personale in regime di part - time o con orario di lavoro non articolato su turni, salvo che gli orari non comportino significative oscillazioni.
3. Si terrà conto anche dei periodi di assenza.

Art.22 - I criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare

1. L'orario flessibile (massimo di 10 minuti) si attua posticipando l'orario di inizio del lavoro o anticipando l'orario di uscita o avvalendosi di entrambe le facoltà, per brevi periodi dell'anno scolastico. L'eventuale periodo non lavorato è recuperato in data e orario concordati con il DSGA.
2. Qualora le unità di personale richiedente siano quantitativamente superiori alle necessità si fa ricorso alla rotazione, compatibilmente con le esigenze di servizio.
3. In applicazione del disposto dell'art.22 comma 4 punto c6) del CCNL 2016/18 e tenuto conto della dotazione organica di personale ATA dell'Istituto, per l'individuazione delle fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare, è necessario che si verificino entrambe le seguenti condizioni:
 - le unità di personale ATA interessate ne facciano formale richiesta debitamente motivata;
 - la richiesta sia compatibile con la garanzia della vigilanza sugli alunni, della continuità, della regolarità e della qualità dei servizi.

Il Dirigente Scolastico, acquisito il parere del DSGA, dà riscontro formale alla richiesta entro 10 giorni.

I criteri per individuare le predette fasce temporali sono i seguenti:

- a) la flessibilità non potrà riguardare il personale ausiliario addetto, secondo l'orario di lavoro assegnato, all'apertura/chiusura dei plessi scolastici e non potrà essere successiva all'orario di inizio delle lezioni e precedente alla mezz'ora successiva all'orario di conclusione delle lezioni;
- b) per il personale di segreteria la flessibilità non potrà riguardare il personale individuato all'avvio/chiusura delle operazioni di segreteria necessarie al regolare funzionamento degli uffici;
- c) la flessibilità dovrà essere compatibile con la garanzia della presenza di un'unità a presidio del servizio ai piani e all'ingresso dell'Istituto o dell'ufficio assegnato.

A parità di richiesta, qualora non possano essere soddisfatte tutte le istanze, verrà data precedenza alle lavoratrici madri e ai beneficiari della L. 104.

Art.23 - Criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione)

Tenuto conto di quanto stabilito dal CCNL Scuola 2016/18 all'art.22 comma 4 punto c8) e delle esigenze di funzionamento dell'istituto si individuano le seguenti modalità di applicazione:

- Le comunicazioni di servizio (avvisi, circolari, ecc.) vengono pubblicate sul sito istituzionale e/o sul registro elettronico entro le ore 16.30 dei giorni lavorativi; con la stessa tempistica le comunicazioni

sono inoltrate al personale tramite la posta elettronica di servizio o altra posta elettronica comunicata e autorizzata all'uso dal personale stesso o altre piattaforme.

- Analogamente le comunicazioni del personale all'amministrazione rispetteranno la medesima tempistica e modalità.
- È fatta salva la possibilità di inviare o ricevere comunicazioni, oltre gli orari indicati in caso di urgenza indifferibile.

Art.24 - Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti i servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica.

1. Le conseguenze riferibili ai nuovi processi di innovazione richiedono al personale ATA una preparazione ed una disponibilità sempre più qualificata per poter adempiere ai nuovi compiti.
2. Le attività che rientrano nella categoria dei nuovi processi di innovazione possono ricondursi a:
 - esecuzione dei progetti comunitari;
 - adempimenti relativi agli obblighi di legge (es. vaccini);
 - assistenza all'utenza per le iscrizioni on line degli alunni;
 - supporto al piano PNSD;
 - supporto informatico ai docenti in occasione degli esami di Stato;
 - altri progetti, eventualmente deliberati nel PTOF, che richiedono il ricorso a strumenti o tecnologie innovative.
3. Il personale incaricato di tali attività potrà essere autorizzato, di volta in volta, a modificare, secondo proprie richieste e compatibilmente con le esigenze di servizio, il proprio orario, mantenendo il diritto alla retribuzione eventualmente a carico dei progetti.
4. In alternativa al pagamento, il personale di cui sopra, potrà accumulare eventuali ore prestate in orario eccedente ed utilizzare le stesse a richiesta come recupero, tenuto conto delle esigenze dell'istituzione scolastica.
5. Al personale coinvolto nelle attività sopra indicate dovrà essere garantita una adeguata attività formativa che consenta un efficace svolgimento delle mansioni assegnate.

TITOLO QUINTO – ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Art. 25 - Campo di applicazione

1. Il presente capo riguarda l'applicazione del D.lgs. 81/2008 e dell'intera normativa in materia di sicurezza. Per quanto non espressamente indicato, si fa riferimento alle vigenti norme legislative e contrattuali.
2. I soggetti tutelati sono tutti coloro che nella scuola prestano servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato; ad essi sono equiparati tutti gli studenti della scuola per i quali i programmi e le attività di insegnamento prevedano espressamente la frequenza e l'uso di laboratori con possibile esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici, l'uso di macchine, apparecchi e strumenti di lavoro, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali; sono, altresì, da comprendere ai fini della gestione delle ipotetiche emergenze, anche gli studenti presenti a scuola in orario curricolare ed extracurricolare per iniziative complementari previste nel PTOF.
3. Gli studenti non sono numericamente computati nel numero del personale impegnato presso l'istituzione scolastica, mentre sono numericamente computati ai fini degli obblighi di legge per la gestione e la revisione annuale del Piano d'emergenza.
4. Sono parimenti tutelati tutti i soggetti che, avendo a qualsiasi titolo diritto di presenza presso i locali della scuola, si trovino all'interno di essa (a titolo esemplificativo: ospiti, ditte incaricate, genitori, fornitori, pubblico in genere, rappresentanti, utenti, insegnanti corsisti).

Art. 26 -Obblighi in materia di sicurezza del Dirigente Scolastico

Il Dirigente Scolastico, in qualità di datore di lavoro individuato ai sensi del D.M. 292/96, integrato nel D. Lgs. 81/08, Art. 2 comma 1b, deve:

1. adottare misure protettive per i locali, gli strumenti, i materiali, le apparecchiature, i videoterminali;
2. valutare i rischi esistenti e, conseguentemente, elaborare il documento nel quale sono esplicitati i criteri di valutazione seguiti, le misure e i dispositivi di prevenzione adottati, consultando il medico competente e il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;

3. designare il personale incaricato di attuare le misure;
4. organizzare iniziative di pubblicizzazione e di informazione rivolte agli studenti ed al personale scolastico;
5. organizzare attività di formazione del personale sia come aggiornamento periodico che come formazione iniziale dei nuovi assunti. I contenuti minimi della formazione sono quelli individuati dal DI lavoro/sanità del 16/1/97, richiamato dall'Art. 37, comma 9 del D. Lgs. 81/08. Il calendario degli stessi viene portato a conoscenza degli interessati mediante circolare interna.

Art. 27 – Servizio di prevenzione e protezione

1. Il Dirigente Scolastico, in quanto datore di lavoro, deve organizzare il servizio di prevenzione e protezione designando per tale compito, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, una o più persone tra i dipendenti (figure sensibili) secondo la dimensione della scuola e addetti alle emergenze, al primo soccorso, all'evacuazione e all'antincendio. Il Dirigente Scolastico predispone il Servizio di prevenzione e protezione, individuando a tal fine i seguenti incaricati:
RSPP
RLS
ASPP
Preposti
Addetti primo soccorso
Addetti antincendio
2. Agli incaricati dell'attivazione delle misure di prevenzione e protezione sopra indicati competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza. Essi sono specificamente formati attraverso specifici corsi.
3. I lavoratori individuati, docenti o ATA, devono essere in numero sufficiente, possedere le capacità necessarie e disporre di mezzi e di tempo adeguati allo svolgimento dei compiti assegnati. Essi non possono subire pregiudizio a causa dell'attività svolta nell'espletamento del loro incarico.
4. Il Dirigente Scolastico individuerà oltre il personale, tempi e modalità del servizio di protezione e prevenzione, e determinerà i fondi per il funzionamento, le spese ed i compensi, previsti in misura forfettaria.

Art. 28 - Il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi

Il Dirigente Scolastico designa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi. Questi deve frequentare o aver frequentato apposito corso di formazione.

Per l'anno 2021 il Responsabile SPP è il Sig. Scarinzi Roberto, reclutato secondo le procedure previste dalla normativa vigente.

Art. 29 - Sorveglianza sanitaria – Medico competente

1. I lavoratori addetti ad attività per le quali il documento di valutazione dei rischi ha evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria.
2. Essa è obbligatoria quando i lavoratori sono esposti a rischi specifici individuati dalla legge come particolarmente pericolosi per la salute: ad es., l'esposizione ad alcuni agenti chimici, fisici e biologici elencati nel DPR 303/56, nel D.lgs. 77/92 e integrati negli Art. 25, 38, 39 e seguenti del D.lgs. 81/08, oppure l'uso sistematico di videoterminali, per almeno venti ore settimanali, dedotte le interruzioni.
3. Il Dirigente Scolastico deve individuare il medico che svolge la sorveglianza sanitaria. Il medico viene individuato tra i medici competenti in Medicina del Lavoro.

Per l'anno 2021 il Medico competente è il Dott. Pattarin Roberto, reclutato secondo le procedure previste dalla normativa vigente.

Art. 30 - Il Documento di valutazione dei rischi

Il Dirigente Scolastico elabora il Documento di valutazione dei rischi, avvalendosi della collaborazione del Responsabile della prevenzione e protezione dai rischi, del medico competente, degli esperti dell'Ente locale tenuto alla fornitura degli edifici e, eventualmente, della consulenza di esperti della sicurezza dei lavoratori, dopo aver consultato il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

Art. 31 - Riunione periodica di prevenzione e protezione dei rischi (D. Lgs. 81/08 Art. 35)

Il Dirigente Scolastico indice, almeno una volta all'anno, una riunione di protezione/prevenzione dai rischi, alla quale partecipano lo stesso Dirigente o un suo rappresentante, che la presiede, il RSPP, il medico competente ove previsto e il Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza.

Nella riunione il Dirigente Scolastico sottopone all'esame dei partecipanti:

- il DVR e il piano dell'emergenza;
- l'idoneità dei mezzi di protezione individuale;
- i programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della salute.

La riunione di cui al primo comma non ha carattere deliberativo e decisionale, ma solo consultivo.

Per ogni riunione va redatto un verbale su apposito registro.

Il Dirigente Scolastico deciderà autonomamente se accogliere o meno, in tutto o in parte, i suggerimenti scaturiti dalla riunione, assumendosi, in caso di non accoglimento, la responsabilità di tale decisione.

Art. 32 - I programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della salute

Il Dirigente Scolastico realizza attività di formazione e di informazione nei confronti dei dipendenti lavoratori e, ove necessario, degli alunni, con i mezzi ritenuti più opportuni.

L'Attività di formazione verso i dipendenti deve prevedere almeno i sottoelencati contenuti minimi individuati dal D.I. Lavoro/Sanità del 16/01/1997:

- il quadro normativo sulla sicurezza;
- la responsabilità penale e civile;
- gli organi di vigilanza;
- la tutela assicurativa;
- i rapporti con il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;
- la valutazione dei rischi;
- i principali rischi e le misure di tutela;
- la prevenzione incendi;
- la prevenzione sanitaria;
- la formazione dei lavoratori.

Art. 33 – Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

1. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell'istituto che sia disponibile e possieda le necessarie competenze (in alternativa, sia disponibile ad acquisirle attraverso la frequenza di un apposito corso).
2. Al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell'istituto.
3. Al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico.
4. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza può accedere liberamente agli ambienti di lavoro per verificarne le condizioni di sicurezza e presentare osservazioni e proposte in merito.
5. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, e del medico competente.
6. La consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza da parte del Dirigente Scolastico, prevista dal D. Lgs 81/08, Articoli 47, 48 e 50, si deve svolgere in modo tempestivo e nel corso della consultazione il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha facoltà di formulare proposte e opinioni che devono essere verbalizzate. Inoltre, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione, sul piano di valutazione dei rischi e di programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella scuola; è altresì consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui agli Art.36, 37 del D. Lgs. 81/08;
7. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di ricevere:
 - a) le informazioni e la documentazione relativa alla valutazione dei rischi e alle misure di prevenzione;
 - b) le informazioni e la documentazione inerenti alle sostanze e ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, all'organizzazione del lavoro e agli ambienti di lavoro;
 - c) la certificazione relativa all'idoneità degli edifici, agli infortuni e alle malattie professionali nel rispetto della privacy;
 - d) le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza.

8. Relativamente alla designazione dell'RLS, la RSU ha individuato il Collaboratore Scolastico Pusterla Cristina. Allo stesso sono garantite le ore previste dal CCNL vigente per l'espletamento della funzione (40 ore individuali).
9. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.
10. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nell'art. 73 del CCNL del comparto scuola 2006-2009 e dalle norme successive, ai quali si rimanda.

Entro 15 giorni dall'inizio dell'anno scolastico, la RSU comunica al Dirigente le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.

TITOLO SESTO – TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

Art. 34 - Fondo per il salario accessorio

1. Il Fondo per il salario accessorio dell'anno scolastico a.s 2020-2021 è complessivamente alimentato da:
 - Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (art. 40 CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018) erogato dal MIUR;
 - ogni ulteriore finanziamento erogato dal MIUR;
 - eventuali economie del Fondo per il salario accessorio derivanti da risorse non utilizzate negli anni scolastici precedenti;
 - altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della istituzione scolastica, a seguito di accordi, convenzioni od altro in base alla quantificazione risultante nel Programma annuale di riferimento.
2. Il Fondo per la contrattazione integrativa è quantificato nell'apposito atto di costituzione, emanato dal dirigente secondo le istruzioni contenute nel paragrafo III.1 della circolare 19 luglio 2012, n. 25 della Ragioneria Generale dello Stato. Tale atto è predisposto sulla base delle informazioni disponibili alla data di avvio della contrattazione ed è tempestivamente aggiornato a seguito della eventuale disponibilità di nuove risorse. Di esso il Dirigente fornisce informazione alla parte sindacale.

Art. 35 – Finalizzazione del salario accessorio

1. Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del Fondo per il salario accessorio devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l'efficienza dell'istituzione scolastica, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti.
2. Tutte le risorse a disposizione, ed in particolare, il fondo di istituto, i fondi per le funzioni strumentali e gli incarichi specifici e le altre fonti di finanziamento che prevedono la retribuzione del personale sono finalizzate a sostenere il processo di autonomia scolastica con particolare riferimento alle attività didattiche, organizzative, amministrative e gestionali necessarie alla piena realizzazione del PTOF, definito dagli Organi Collegiali della scuola. Le risorse disponibili sono inoltre finalizzate alla qualificazione e all'ampliamento dell'offerta di istruzione e formazione relativa agli studenti della scuola.

Art. 36 - Analisi delle risorse finanziarie disponibili

1. Il MI con nota prot. n. 23072 del 30.09.2020 assegna all'Istituto per il periodo settembre 2020 – agosto 2021 per il miglioramento dell'offerta formativa le seguenti risorse (lordo dipendente) e per la Valorizzazione del personale docente art. 1 comma 126 della Legge 13.07.2015 n. 107 le seguenti risorse determinate da:

- n. 93 posti in organico di diritto del personale docente
- n. 24 posti del personale ATA
- n. 1 posto DSGA
- n. 8 punti di erogazione

2. I fondi finalizzati a specifiche attività possono essere impegnati solo per esse, a meno che non sia esplicitamente previsto che eventuali risparmi possano essere utilizzati per altri fini.

3. Per il presente anno scolastico tali fondi (lordo dipendente) sono pari a:

- a) per le finalità già previste per il Fondo per l'Istituzione scolastica ai sensi dell'art. 88 del CCNL 29/11/2007 **€ 44.140,76;**
- b) per i compensi per le ore eccedenti del personale insegnante di educazione fisica nell'avviamento alla pratica sportiva **€ 902,56;**
- c) per le funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa **€ 4.095,22;**

d) per gli incarichi specifici del personale ATA	€ 2.739,83;
e) per le misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	€ 1.594,20;
f) per i compensi ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti	€ 2.310,00;
g) per la valorizzazione dei docenti, ai sensi dell'art. 1, commi da 126 a 128, della legge n. 107/2011	€ 15.000,02;
h) per le finalità di cui all'art 1, comma 593 della legge n. 205/2017	€ 0,00;
i) per i progetti nazionali e comunitari (PON ...)	€ 0,00.

3. Ai sensi dell'art. 8, commi 2 e 3, del CCNI siglato il 31.08.2020 e come richiamato nella nota prot. n. 23072 del 30.09.2020 "resta ferma la possibilità per la singola istituzione scolastica di definire con la contrattazione integrativa di istituto le finalità e le modalità di ripartizione delle eventuali risorse non utilizzate negli anni precedenti, anche per le finalità diverse da quelle originarie ai sensi dell'art. 40 del CCNL 2016-2018". Pertanto le risorse relative al Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa eventualmente rimaste non impiegate nel corso dell'anno potranno essere oggetto di una ulteriore contrattazione di istituto, oppure se vi sono economie provenienti dagli anni precedenti, le medesime andranno ad incrementare il budget per la contrattazione dell'a.s. 2020-2021, senza il vincolo originario di destinazione, tenuto conto delle specifiche esigenze dell'Istituzione Scolastica.

Le predette risorse vengono di seguito riportate:

Giacenze sul Cedolino Unico al 31.08.2020 e rese note alle OO.SS. a tutt'oggi corrispondenti a € 7.387,07 (Lordo dipendente) risultano così suddivise:

FIS	(cap. 2554/05) pari a	€ 1.576,10	(lordo dip.)
FIS	(cap. 2555/05) pari a	€ 3.784,49	(lordo dip.)
Funzioni strumentali	(cap. 2555/05) pari a	€ 0,00	(lordo dip.)
Incarichi specifici	(cap. 2555/05) pari a	€ 0,00	(lordo dip.)
Avviamento pratica sportiva	(cap. 2555/12) pari a	€ 395,67	(lordo dip.)
Ore eccedenti	(cap. 2554/06) pari a	€ 180,25	(lordo dip.)
Misure incentivanti per aree a rischio forte processo immigratorio e contro l'emarginazione sociale	(cap. 2555/05) pari a	€ 1.450,56	(lordo dip.)

Si precisa che:

- in data 22.09.2020, in sede di informativa successiva con le OO.SS., è stato concordato di destinare il totale delle economie del Fondo di Istituto (€ 5.360,59) come segue:
 - a) € 2.100,00 al pagamento di n. 60 ore per lo svolgimento di attività di recupero a favore degli alunni svolta all'inizio dell'a.s. 2020-2021 (mesi settembre/ottobre 2020);
 - b) € 1.168,02 per incrementare le ore eccedenti SSIG Ligari (42 ore);
 - c) € 2.092,57 ad incrementare il budget per la contrattazione a.s. 2020-2021

Art. 37 – Criteri per la ripartizione del Fondo dell'istituzione scolastica

1. Le risorse del Fondo dell'istituzione scolastica sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell'istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dallo svolgimento di attività curricolari ed extracurricolari previste dal PTOF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente e dal Piano annuale di attività del personale ATA. A tal fine, il criterio di ripartizione del FIS, fatta eccezione per incarichi specifici e FS, è sulla base della seguente proporzione: 75% personale docente, 24 % personale a.t.a e 1% fondo di riserva.
2. Le eventuali economie del Fondo confluiscono nel Fondo complessivo per la contrattazione integrativa dell'anno scolastico successivo sono destinate alla stessa tipologia di personale / sono ridistribuite in base alla proporzione di cui al punto 1.
3. Fatte salve le somme erogate con specifico vincolo di destinazione, in sede di contrattazione potranno essere definite diverse modalità di distribuzione delle singole voci componenti la dotazione erogata dallo Stato per il miglioramento dell'offerta formativa.
4. Al fine di perseguire le finalità sopra indicate, il fondo d'istituto destinato al personale docente è utilizzato per riconoscere le aree di attività di seguito specificate:
 - a. supporto alle attività organizzative
 - b. supporto alla didattica

- c. supporto all'organizzazione della didattica
 - d. progetti e attività di arricchimento dell'offerta formativa curricolare e non
 - e. attività d'insegnamento aggiuntive
5. Allo stesso fine sono definite le aree di attività riferite al personale ATA:
- a. intensificazione del carico di lavoro e/o per sostituzione di colleghi assenti
 - b. assegnazione di incarichi a supporto dell'amministrazione o della didattica
 - c. ore per attività straordinaria.
6. L'assegnazione delle ore attribuite è proporzionata alla complessità degli incarichi e delle referenze.

IL FONDO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA viene così determinato

Fondo Istituzione Scolastica
TOTALE
Economie FIS a.s. 2019-2020

TOTALE

Dal totale viene decurtata la somma corrispondente a:

- Indennità di amministrazione e sostituzione DSGA (lordo dip.)
(*DSGA € 4.290,00 + indennità AA sostituto DSGA € 438,83*)
- Ore eccedenti da destinare alla SSIG da economie FIS 2019-2020
(*€ 1.168,02 pari a 42 ore x € 27,81*)
- Corsi di recupero SSIG - SP
- Istruzione domiciliare per 15 ore aggiuntive di insegnamento
- Sostituto referente COVID (AA)

TOTALE GENERALE

lordo dipendente

44.140,76
44.140,76
5.360,59
49.501,35
4.728,83
1.168,02
2.100,00
525,00
507,50
40.472,00

La ripartizione delle risorse viene effettuata nella percentuale
del 75% per il personale docente
del 24% per il personale ATA
del 1% fondo di riserva (da impegnare a consuntivo)
 Pertanto la ripartizione delle risorse del FIS dà le seguenti risultanze:

per il personale docente
 per il personale ATA
 Fondo di riserva
Totale

lordo dipendente

30.354,00
9.713,28
404,72
40.472,00

Si precisa che la quota FIS Docenti pari a € 30.354,00 (Lordo dipendente) così determinata viene incrementata per € 13.595,24 risultante dalla somma assegnata per la valorizzazione del personale scolastico (€ 15.000,02) decurtata della somma di € 1.404,78 utilizzata per incrementare la dotazione disponibile per compensare le Funzioni Strumentali come precisato all'art. 38 della presente Ipotesi.

Pertanto la quota disponibile per il personale docente ammonta a € **43.949,24**.

MISURA DEI COMPENSI AL PERSONALE DOCENTE (ART. 88 CCNL 29.11.2007)

Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento

FUNZIONI DI COLLAB. COL DS	ore	Lordo dipendente
Collaboratori del Dirigente Scolastico	120	€ 2.100,00
Membri Nucleo interno di valutazione	24	€ 420,00
Membri Commissione Valutazione	30	€ 525,00
Membri commissione PTOF	24	€ 420,00
Membri commissione intercultura	18	€ 315,00
Membri commissione inclusione	25	€ 437,50
Membri commissione educazione civica	15	€ 262,50
Team digitale	20	€ 350,00
Comitato Valutazione	15	€ 262,50
Segretario Collegio Docenti sezionale	1	€ 17,50
Totale Funzioni di Collaborazione	292	€ 5.110,00
Incarichi SI e SP		
Fiduciari di Plesso	307	€ 5.372,50
Coordinatori di Modulo	240	€ 4.200,00
Presidenti di interclasse/Intersezione	106	€ 1.855,00
Segretari intersezione	18	€ 315,00
Referenti sicurezza	150	€ 2.625,00
Referenti mensa	40	€ 700,00
Responsabili biblioteca alunni	40	€ 700,00
Referenti continuità infanzia/primaria Referenti continuità primaria/secondaria Referenti tecnologie e sito Referenti Scuola che promuove salute benessere Referenti Educazione alla Legalità e alla Cittadinanza Referente Lingua straniera Referente "Scuole Aperte" Piazza Perpentì	146	€ 2.555,00
Totale incarichi SI e SP	1.047	€ 18.322,50
Incarichi SSIG		
Coordinatori di classe SSIG (classi 1^ e 2^ 15 h. – classi 3^ 20 h.)	235	€ 4.112,50
Segretari di classe SSIG	112	€ 1.960,00
Coordinatori dipartimenti disciplina SSIG	40	€ 700,00
Referente Sicurezza SSIG Referente Diario di Istituto Referente Laboratorio informatico e sito	45	€ 787,50
Fiduciario di plesso SSIG	70	€ 1.225,00
Incontri NPI	16	€ 280,00
Totale incarichi SSIG	518	€ 9.065,00

1. Progetti

PROGETTI Attività aggiuntive di insegnam.	ore	Lordo dipendente
Nessuna attività	0	€ 0,00
Totale	0	€ 0,00

Per quanto riguarda i progetti per iniziative rientranti nelle attività curricolari verranno riconosciute solo le attività di insegnamento aggiuntive agli obblighi di servizio e/o di non insegnamento per attività di

progettazione, organizzazione, regolarmente dichiarate e documentate. Per la quantificazione si terrà conto dell'impegno organizzativo, della durata temporale, del coinvolgimento degli alunni e degli esperti.

Le ore prestate saranno dichiarate e documentate al termine dell'anno scolastico, su apposita modulistica.

PROGETTI Attività funzionali all'insegnamento	ore	Lordo dipendente
Progetti Scuola Infanzia		
S.I. Rodari – Progetti	10	€ 175,00
S.I. Segantini – Progetti	15	€ 262,50
S.I. Melazzini - Progetti	10	€ 175,00
Progetti Scuola Primaria		
S.P. Montalcini - Progetti	5	€ 87,50
S.P. Cederna - Progetti	5	€ 87,50
S.P. Rodari - Progetti	5	€ 87,50
S.P. Quadrio - Progetti	10	€ 175,00
Totale progetti SI/SP	60	€ 1.050,00
Progetti SSIG		
Referente Orientamento Referente progetto sportivo Referente Corsi di recupero Referente continuità (primaria/secondaria) Referente Sportello Ascolto Referente CPPC (Protezione Civile) Referente Biblioteche Scolastiche Innovative Referente progetto Non il Solito Doposcuola	90	€ 1.575,00
Totale progetti SSIG	90	€ 1.575,00
Progetti di Istituto		
Referenti di Istituto e di classe Progetto PIPPI	25	€ 437,50
Referenti progetto prevenzione bullismo	20	€ 350,00
Referenti di Istituto per sito	20	€ 350,00
Referenti di Istituto Registro Elettronico	20	€ 350,00
Referente Rete scuole che promuovono Salute (stradale, ambientale e affettività...) Referente Educazione alla Legalità (CPL) e Cittadinanza Attiva Referente Istituto ed. civica Referente Aree a Forte Processo Immigratorio	33	€ 577,50
Totale progetti di Istituto	118	€ 2.065,00
FLESSIBILITA'	ore	Lordo dipendente
Flessibilità organizzativa didattica (infanzia)	68	€ 1.190,00
Flessibilità organizzativa didattica (primaria)	200	€ 3.500,00
Flessibilità organizzativa didattica (SSIG)	40	€ 700,00
Totale flessibilità	308	€ 5.390,00
TUTOR		
Tutoraggio neo immessi in ruolo	48	€ 840,00
Tutoraggio tirocinanti Università	20	€ 350,00
Tutoraggio tirocinanti Piazzesi Perpentì "Scuole Aperte"	10	€ 175,00
Totale tutoraggi	78	€ 1.365,00

Totale generale € 43.942,50

Arrotondamento € 6,74

MISURA DEI COMPENSI AL PERSONALE ATA

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI: maggiori carichi di lavoro volti alla realizzazione dei progetti PTOF, maggior impegno per la sostituzione di colleghi assenti, supporto alla gestione sicurezza, innovazione digitale (registro elettronico e segreteria digitale), tutoraggio personale e lavoro straordinario

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMM.VI: Indennità di direzione

INDENNITA' DI AMM.NE (lordo dip.)		
Direttore dei servizi amm.vi	1	€ 4.290,00
Indennità del sostituto del Direttore dei serv. Amm.vi	1	€ 438,83
Totale		€ 4.728,83

La spesa complessiva per le prestazioni aggiuntive del personale (assistenti e collaboratori) ammonta a € **9.713,28** lordo dipendente, (€ 12,50 orario per i collaboratori scolastici, € 14,50 per gli assistenti amministrativi).

INCARICHI PARTICOLARI		
Assistenti Amministrativi (* € 14,50/h lordo dip.)	ore	Lordo dipendente
Supporto alla gestione sicurezza	6	€ 87,00
Tutoraggio personale	30	€ 435,00
Ufficio personale – sistemazione/archiviazione documentazione	30	€ 435,00
Sostituzione colleghi assenti e intensificazione prestazioni (max 60 minuti al dì) rapportati ai gg. di assenza del personale	60	€ 870,00
Straordinario	120	€ 1.740,00
Totale AA	246	€ 3.567,00
Collaboratori Scolastici (* € 12,50/h lordo dip.)		
Flessibilità cambio orario per sost. colleghi ass. e intensificazione prestazioni (max 60 minuti al dì) rapportati ai gg. di assenza del personale	72	€ 900,00
Supporto gestione sicurezza	30	€ 375,00
Collaborazione alla piccola manutenzione	9	€ 112,50
Servizio su + plessi proporzionato all'impegno richiesto	24	€ 300,00
Assistenza pre-post scuola	18	€ 225,00
Straordinario	338	€ 4.225,00
Totale CS	491	€ 6.137,50
Totale generale		€ 9.704,50
Arrotondamento		€ 8,78

Art. 38 - Funzioni Strumentali

Il MI assegna con nota prot. n. 23072 del 30.09.2020 le risorse per le "Funzioni Strumentali" che ammontano a € **4.095,22** (Lordo Dipendente) pari ad € **5.434,35** (Lordo Stato).

La suddetta risorsa viene integrata prelevando dalla disponibilità delle risorse assegnate per la valorizzazione del merito dei docenti per un importo pari a € **1.404,78** (Lordo Dipendente).

La disponibilità complessiva risulta pertanto pari a € **5.500,00** (Lordo dipendente).

Preso atto della delibera del Collegio dei Docenti nella quale vengono individuate le funzioni strumentali alle esigenze dell'Istituto, i finanziamenti relativi vengono assegnati in base alla complessità secondo la seguente ripartizione:

Area	Lordo dipendente
1- Gestione del Piano dell'Offerta Formativa Valutazione	€ 1.500,00
1-PTOF di Istituto – Produzione e aggiornamento della documentazione allegata al PTOF	€ 1.000,00
2-Sostegno al lavoro dei docenti/Tecnologie Informatiche	€ 1.500,00
3-Interventi e servizi per studenti/integrazione e inclusione tutti gli ordini di scuola	€ 1.000,00
3-Interventi e servizi per studenti/Intercultura	€ 500,00
Totale € 5.500,00	

Art.39 - Compensi per le attività di educazione fisica

Le risorse finanziarie previste per le attività di educazione fisica sono finalizzate alla retribuzione dei docenti per le ore effettivamente prestate e debitamente rendicontate.

Il MI assegna con nota prot. n. 23072 del 30.09.2020 le risorse per le ore avviamento pratica sportiva che ammontano a € **902,56** (lordo dipendente), € **1.197,69** (lordo stato) derivanti dal **parametro € 85,55** (lordo stato) x n.14 classi in organico di diritto

Le economie sono pari ad € **395,67** (lordo dipendente) a.s. 1920 pari ad € **525,05** (lordo Stato).

Totale del finanziamento disponibile € **1.298,23** (Lordo dipendente) pari ad € **1.722,74** (lordo Stato)

Attività	Lordo dipendente
n. 1 Docente SSIG – Preparazione campionati sportivi studenteschi	€ 949,54
n. 1 Docente SSIG – Supporto preparazione campionati sportivi studenteschi	€ 205,43
n. 1 Docente SSIG Supporto preparazione campionati sportivi studenteschi	€ 128,40
TOTALE	€ 1.283,37
Arrotondamento	€ 14,86

Art.40 - Compensi per aree a rischio

Il MI assegna con nota prot. n. 23072 del 30.09.2020 le risorse per le aree a rischio che ammontano a € **1.594,20** (Lordo Dipendente) pari ad € **2.115,50** (Lordo Stato).

Le economie sono pari ad € **1.450,56** (lordo dipendente) a.s. 1920 pari ad € **1.924,89** (lordo Stato).

Totale del finanziamento disponibile € **3.044,76** (Lordo dipendente) pari ad € **4.040,39** (lordo Stato)

I compensi previsti per le aree a rischio vengono assegnati ai docenti sotto indicati per la realizzazione delle seguenti attività, così come deliberate dal collegio dei docenti sulla base del numero di alunni stranieri presenti nei due ordini di scuola:

Attività	Lordo dipendente
Progetto alunni stranieri Scuola Primaria	€ 910,00 (pari a 26 ore agg. ins.)
Progetto alunni stranieri Scuola Secondaria di I Grado	€ 2.100,00 (pari a 60 ore ins.)
Totale € 3.010,00	
Arrotondamento € 34,76	

Art.41 - Incarichi specifici personale ATA

Il MI assegna con nota prot. n. 23072 del 30.09.2020 le risorse per gli "Incarichi Specifici" che ammontano a € **2.739,83** (Lordo Dipendente) pari ad € **3.635,75** (Lordo Stato).

I compiti del personale ATA sono costituiti (art.47 sequenza contrattuale 29/11/2007):

- a) dalle attività e mansioni espressamente previste dall'area di appartenenza;
- b) da incarichi specifici che, nei limiti delle disponibilità e nell'ambito dei profili professionali, comportano l'assunzione di responsabilità ulteriori e dallo svolgimento di compiti di particolare responsabilità, rischio o disagio, necessari per la realizzazione del piano dell'offerta formativa. Per i lavoratori appartenenti all'Area A saranno finalizzati all'assolvimento dei compiti legati all'assistenza alla persona, all'assistenza agli alunni diversamente abili, al primo soccorso e alla piccola manutenzione.
- Tenuto conto della presenza in Istituto di unità di personale ATA in possesso delle posizioni economiche (sia I° posizione che II° posizione economica), gli incarichi specifici vengono distribuiti al restante personale, secondo la seguente tabella:

Profilo e tipo incarico specifico	Lordo dipendente
Assistente Amministrativo: Coordinamento area alunni	€ 1.200,00
Collaboratore Scolastico senza posizione economica: Assistenza alunni disabili e supporto docenti SI	€ 1.500,00
TOTALE	€ 2.700,00
Arrotondamento	€ 39,83
TOTALE	€ 2.739,83

Art.42 - Criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente

1. La professionalità del personale docente è valorizzata dal dirigente scolastico in base ai criteri individuati dal comitato di valutazione dei docenti al fine della assegnazione del bonus annuale, ai sensi dell'art. 1, cc. 127 e 128, della legge 107/2015 nonché dell'art. 17, co. 1, lett. e-bis del d.lgs. 165/2001.
2. Le risorse finanziarie assegnate all'Istituzione scolastica per la valorizzazione del merito del personale docente per l'a.s. 2020-2021 corrispondono a € 19.905,02 (Lordo Stato) pari a € 15.000,02 (Lordo Dipendente).
3. Per l'a.s. 2020-2021, le risorse attribuite per la valorizzazione del personale scolastico vengono utilizzate, ai sensi della legge 27 dicembre 2019 n. 160 comma 249, per retribuire e valorizzare le attività e gli impegni svolti dal personale docente ad integrazione del Fondo di Istituto.

Art.43 - Criteri generali per l'attribuzione delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari

Le risorse derivanti dall'attuazione di progetti nazionali e comunitari sono utilizzate per compensare le attività aggiuntive del personale docente e/o ATA coerentemente con le competenze professionali richieste e gli incarichi funzionali all'attività programmata attribuiti.

Art.44 - Ore eccedenti per la sostituzione di colleghi assenti

1. I docenti si rendono disponibili su base volontaria per l'effettuazione di ore eccedenti l'orario d'obbligo per permettere la sostituzione dei colleghi assenti fino alla nomina di un supplente.
 2. L'ora di supplenza si configura come attività di effettivo insegnamento e non di semplice vigilanza.
 3. L'eventuale completamento dell'orario d'obbligo è finalizzato prioritariamente ad attività didattiche e per la parte residuale alla sostituzione dei colleghi assenti.
 4. Per effettuare supplenze brevi potrebbero essere utilizzate ore non prestate nel regolare orario di servizio (per uscite, gite, progetti ...) e confluite nella banca ore, cui attingere al bisogno.
 5. L'utilizzo delle ore della banca, quando possibile, deve essere comunicato all'interessato preventivamente, almeno un giorno prima.
 6. L'utilizzo delle ore eccedenti deve essere economizzato e distribuito su tutti i mesi di attività didattica, in base ad una previsione di massima.
- Il Dirigente scolastico, o un suo delegato, assegna le ore di sostituzioni interne con comunicazione scritta, su apposito registro, seguendo, nel caso di più docenti a disposizione nella stessa ora, il seguente ordine, fermo restando l'utilizzo prioritario del personale che deve completare l'orario d'obbligo (scuola primaria) o che deve recuperare ore:
- a. assegnazione a docenti in compresenza nella stessa classe.
 - b. assegnazione a docenti che debbano recuperare ore non effettuate o di permesso
 - c. assegnazione a docenti della medesima classe;
 - d. assegnazione a docenti della medesima materia;
 - e. assegnazione ad altri docenti che abbiano segnalato la disponibilità.

Il MI assegna con nota prot. n. 23072 del 30.09.2020 le risorse per le ore eccedenti che ammontano a € **2.310,00** (lordo dipendente) pari a € **3.065,37** (lordo Stato), derivanti da:
docenti scuola infanzia/primaria n. 67, docenti sc. secondaria n. 26

Quota lordo dip. ore eccedenti docenti Scuola Infanzia/Primaria € **1.367,77** (lordo dipendente)
N. ore spettanti al personale docente infanzia/primaria
pari a 18 ore SI * € 18,52 (lordo dip.) = € 333,36 (lordo dip.)
pari a 54 ore SP * € 19,15 (lordo dip.) = € 1.034,10 (lordo dip.) € 1.367,46 + arrotondamento € 0,31

Quota lordo dip. ore eccedenti docenti Scuola Secondaria € **942,23** (lordo dipendente)
N. ore spettanti al personale docente SSIG
pari a 33 ore * € 27,81 (lordo dip.) € 917,73 + arrotondamento € 24,50

Economie ore eccedenti a.s. 2019-2020

Le economie pari a € **1.348,27** (lordo dipendente) vengono destinate come proposto in data 22.09.2020 alla SSIG come segue:

n. 48 ore per la SSIG * € 27,81 pari a € **1.334,88** + arrotondamento € 13,39

Pertanto le ore eccedenti disponibili per l'a.s. 2020-2021 (comprese le economie specifiche e non specifiche a.s. 2019-2020 e gli arrotondamenti) vengono così suddivise:

N. ore assegnate al personale docente infanzia pari a 18 ore SI * € 18,52 (lordo dip.) € **333,36** (lordo dip.)
N. ore assegnate al personale docente primaria pari a 55 ore SP * € 19,15 (lordo dip.) € **1.053,25** (lordo dip.)
N. ore assegnate al personale docente SSIG pari a 33 ore SSIG (a.s. 2020-2021) + 6 ore (ec. ore eccedenti a.s. 19/20) + 42 ore (ec. FIS 19/20) = totale 81 ore
* € 27,81 (lordo dip.) € **2.252,61** (lordo dip.)

TOTALE € **3.639,22** (lordo dip.)
Arrotondamento € 19,05 (lordo dip.)
TOTALE Finanziamento disponibile € **3.658,27** (lordo dip.)

Art.45- Criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale

1. Le risorse per le attività di formazione per il personale docente ed ATA (in coerenza con gli obiettivi e le finalità definiti con il Piano Nazionale di formazione dei docenti e dell'istituzione scolastica) sono ripartite sulla base delle esigenze di formazione del personale in coerenza con il PTOF.

2. Per il personale docente, le risorse potranno essere erogate esclusivamente per attività di formazione previste nel piano annuale di formazione.

3. Sono ripartite tra le diverse categorie di personale (docente ed ATA) in proporzione alle consistenze degli organici di fatto.

Art.46- Progetti comunitari e nazionali

Il personale partecipa a tali attività in base alla propria disponibilità individuale, alle relative competenze e secondo quanto previsto dall'assegnazione degli incarichi.

Nei progetti in cui il finanziamento non sia completamente vincolato e può, di conseguenza, essere prevista una retribuzione per il personale partecipante si darà luogo ad una integrazione del presente contratto con la previsione delle quote spettanti.

Nella assegnazione degli incarichi possono essere applicati diversi criteri, come ad esempio:

- Si dà precedenza a coloro che sono in possesso di specifiche competenze (eventualmente individuate dal Collegio dei Docenti);
- Evitare la concentrazione di incarichi/partecipazione a più progetti da parte delle stesse persone, in tal caso potrebbe essere favorita la rotazione per consentire una più ampia partecipazione;
- Per il personale ATA, acquisita la necessaria disponibilità, si potrebbe procedere ad una distribuzione dei progetti in modo da coinvolgere tutti gli interessati (ovvero tutti coloro che hanno determinate competenze). Anche in questo caso è possibile prevedere una rotazione, per agevolare la più ampia partecipazione.

Art.47 - Funzioni miste (le condizioni devono essere contenute in apposite convenzioni stipulate con gli Enti Locali)

Non sono previsti compensi per questa tipologia di funzione non essendo attivi servizi erogati all'utenza a seguito di convenzioni stipulate con gli enti locali.

Art.48- Accesso ed assegnazione degli incarichi

Il Dirigente Scolastico assunta la delibera del piano delle attività da parte del collegio dei docenti e del piano formulato dal DSGA provvede, con apposita comunicazione formale, ad acquisire le disponibilità del personale docente e Ata fissando un termine entro il quale devono manifestare l'interesse all'attribuzione di tali attività. Ove il numero degli addetti indicato per ogni attività è inferiore rispetto alle disponibilità manifestate dai Docenti e ATA, il Dirigente Scolastico utilizza i criteri definiti nel confronto.

L'accesso alle attività da effettuare nell'istituzione scolastica può essere compensato in modo orario o forfettario se retribuite con il FIS.

Nell'affidamento dell'incarico sono indicati:

- a) La delibera del Collegio dei docenti;
- b) L'attività da effettuare;
- c) Il compenso da corrispondere (orario o forfettario).

Le attività saranno retribuite se effettivamente prestate, documentate e verificate dall'amministrazione.

TITOLO SETTIMO – NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 49 - Determinazione di residui

Nel caso in cui, nel corso dell'anno scolastico, vengano a determinarsi economie per attività non realizzate o realizzate solo parzialmente, il tavolo negoziale potrà essere riconvocato entro la fine delle attività didattiche (30/06) al fine di destinare le risorse non utilizzate.

Art. 50 – Procedura per la liquidazione del salario accessorio

1. I trattamenti economici accessori, previsti nel presente Contratto Integrativo di Istituto, sono finalizzati al conseguimento di adeguati livelli di efficienza e produttività del servizio scolastico e, pertanto, la loro erogazione dovrà corrispondere alle prestazioni effettivamente rese dal personale.
2. I progetti per i quali è previsto un compenso a carico del Fondo per il salario accessorio devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori quantitativi da utilizzare per la verifica.
3. La liquidazione dei relativi compensi avviene a consuntivo e previa verifica della corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti.
4. In caso di mancata corrispondenza, il dirigente dispone – a titolo di riconoscimento parziale del lavoro effettivamente svolto – la corresponsione di un importo commisurato al raggiungimento degli obiettivi attesi e comunque non superiore al 50 % di quanto previsto inizialmente.

Art. 51– Clausola di salvaguardia finanziaria

1. I budget assegnati ai Progetti e alle attività dovranno essere assolutamente rispettati. Potranno essere integrati solo previa nomina del Dirigente Scolastico verificata la disponibilità finanziaria e sentita la componente Sindacale. Nel caso in cui si verificano le condizioni di cui all'art. 48, comma 3, del D.Lgs. 165/2001, il Dirigente può sospendere, parzialmente o totalmente, l'esecuzione delle clausole del presente contratto dalle quali derivino oneri di spesa.
2. Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del FIS intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il Dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.
3. Nel caso in cui le attività svolte siano inferiori o superiori alle ore previste, il dirigente potrà disporre, previa informazione alla parte sindacale, la compensazione tra le aree all'interno del compenso complessivamente definito per il comparto.

Art. 52 – Disposizione finale

Nel caso in cui dovessero intervenire variazioni alle disposizioni ed agli accordi nazionali di riferimento, tali variazioni si intendono immediatamente vigenti anche per il presente contratto integrativo d'Istituto con le

stesse decorrenze, fermo restando che il testo del presente Contratto Integrativo d'Istituto dovrà essere adeguato alle suddette variazioni quanto prima possibile.

In caso di contrasto tra il presente Contratto Integrativo d'Istituto con le disposizioni e gli accordi nazionali di riferimento, prevalgono – con decorrenza retroattiva – questi ultimi.

Sondrio, 10 marzo 2021

Letto e sottoscritto

PER LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA

Il Dirigente Scolastico

f.to MEAGO OMBRETTA

PER LA DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE

I componenti della RSU

f.to DELLA BOSCA LARA

Il rappresentante delle Organizzazioni Sindacali

CISL SCUOLA – f.to BAGIOTTI GIOVANNA

FLC/CGIL - *Assente*

SNALS CONFESAL – f.to TAMPALINI GIOVANNA.....

UIL SCUOLA - *Assente*

GILDA SCUOLA – *Assente*

Sondrio, 10 marzo 2021

Per copia conforme all'originale depositato agli atti della scuola.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Ombretta Meago

Documento firmato digitalmente